



# COMUNE DI TIGGIANO

Provincia di Lecce

## SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

# ORDINANZA

N. 47 DEL 28/09/2023

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H NEL CENTRO ABITATO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- il servizio di viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce ha comunicato a questo Ente, con nota prot. n. 5667 del 27.09.2023, schema segnaletico di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, lungo Via V. Veneto, nei pressi dell'asilo;
- è intendimento di questo Comune, attuare accorgimenti che inducono i veicoli a ridurre la velocità, nell'interesse della sicurezza stradale;

**VISTO** il realizzando attraversamento pedonale rialzato che implica per il traffico veicolare una riduzione della velocità nell'approssimarsi ad esso;

**VISTE** le caratteristiche geometriche di Piazza Castello, di Via Vittorio Veneto tratto compreso tra Piazza Castello e Via Petrarca e via XXIV Maggio tratto compreso tra Piazza Castello e Via del Mare, si contraddistinguono per una eterogeneità delle sezioni stradali con restringimenti della carreggiata e assenza di marciapiedi;

**CONSIDERATO** che tutto l'ambito in oggetto ricade all'interno del perimetro del centro abitato ed in buona parte ricompreso nell'ambito del Centro Storico e si caratterizza per:

- elevato traffico veicolare;
- intenso movimento pedonale e ciclabile (cd. utenza debole della strada);
- assenza di marciapiedi e piste ciclabili;
- discontinuità e restringimenti della sezione stradale;
- alta frequenza di ingressi ed uscite carrabili e pedonali;
- intensa attività antropica caratterizzata da residenze, attività commerciali ed artigianali, piazze e zone pubbliche di aggregazione, edifici scolastici;
- presenza di numerose intersezioni a raso;
- presenza di edifici prospicienti alle vie che limitano la visibilità nelle immissioni;
- presenza di attività sociali, culturali ed aggregative;
- frequenti attraversamenti pedonali di cui uno rialzato;
- presenza di parcheggi longitudinali.

**RILEVATO** che, a causa dell'elevato carico veicolare, anche di mezzi pesanti, gravante sull'asse viario in oggetto, risulta opportuno proporre azioni di miglioramento delle misure di tutela delle utenze stradali, con particolare riguardo alle utenze deboli (pedoni e ciclisti) e di riduzione dell'impatto acustico e ambientale;

**RITENUTO** pertanto che un'azione immediata per l'attuazione degli scopi sopra menzionati sia perseguibile per mezzo di una diminuzione della velocità massima consentita a tutte le categorie di veicoli;

**RITENUTO** dunque che il limite massimo di velocità compatibile con le caratteristiche geometriche e fisiche delle strade in argomento ed i rischi evidenziati, sia non superiore ai 30 km/h;

**CONSIDERATO CHE:**

- gli artt. 5, 6, 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285, stabiliscono che i Comuni possono, con propria ordinanza, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei centri abitati;
- l'art. 142 del C.d.S., al comma 2, demanda agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti di velocità diversi da quelli stabiliti al comma 1, in determinate strade o tratti di esse quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati dal comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTI:**

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 07 del 30.11.2022 di nomina del Responsabile del Servizio;

**ORDINA**

L'istituzione, a tutte le categorie di veicoli, del limite massimo di velocità a 30 km/h su:

- **Piazza castello;**
- **Via V. Veneto**, tratto compreso tra Piazza Castello e Via Petrarca;
- **Via XXIV Maggio**, tratto compreso tra Piazza Castello e Via del Mare;

per ogni senso di marcia.

**DISPONE**

- a) che il presente provvedimento venga attuato mediante l'apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale;
- b) Che copia della presente Ordinanza:
  - venga pubblicata all' Albo Pretorio Informativo del Comune di Tiggiano;
  - venga trasmessa all'ufficio Tecnico del Comune di Tiggiano;

**AVVERTE**

- Che Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.
- Che Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285 "Codice della Strada", con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, ovvero ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Tiggiano li 28.09.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Veronica Verardo